

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto ministeriale 9 maggio 2002, n. 153

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 luglio 2002, n. 174

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Vigente al: 11-9-2018

Articolo 1

Modifiche al regolamento in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41

1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) nell'alinnea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute" sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";

2) nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti:

"all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; le parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";

3) nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti:

"ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600";

4) nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo supera la somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari a";

b) dopo l' articolo 1, è aggiunto il seguente: "Art. 1 bis. - 1.

Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.";

c) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.";

d) l' articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.